



REPUBBLICA ITALIANA

N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Dec.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

N. 7517

Sezione Seconda bis

Reg.Ric.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Anno 1997

sul ricorso n. Reg. Gen. **7517** del **1997** proposto da Africano Cristina e Mazzulli Bruna, rappresentate e difese dagli avv.ti Alba Giordano e Roberto Baldassarri ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, v. Ezio 19, per delega in calce all'atto introduttivo;

contro

Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Roma, v. del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

del bando di concorso, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 18.3.97 – 4° serie spec. Concorsi ed esami, relativo al concorso interno, per titoli, per il conferimento di n. 100 posti nella figura professionale di assistente di asili nido, 6° q.f., riservato ai sensi dell'art. 1 co. 15, l. 28.12.1995 n. 549;

nonché di qualsiasi atto connesso, presupposto e conseguente allo stesso;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 3.6.2004, la Dott. Solveig Cogliani;

Uditi i procuratori delle parti come di verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso menzionato in epigrafe, le istanti esponevano di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nella figura professionale di assistente di asili nido – 6° q.f. - indetto dal comune di Roma in data 23.2.1991, in esecuzione della deliberazione n. 7128 del 29.12.1990 della G.M. e di essere risultate idonee, in base alla graduatoria approvata con delibera 5.3.1996 e inserite al n. 700 e 775 rispettivamente. Riferivano che , ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 13.5.1987 n. 268 e del bando di concorso, la graduatoria rimaneva valida per la durata di tre anni

Nel frattempo, il Comune procedeva ad una ridefinizione della dotazione organica del personale, sicchè era riscontrata una carenza organica nel settore , di 827 unità. Pertanto, dapprima il comune assumeva le 300 vincitrici e poi altre 100 idonee. Successivamente, invece di attingere alla graduatoria, ancora valida, procedeva a bandire un nuovo concorso, riservato al personale precario che avesse prestato prestigio anche non continuativo per almeno 36 mesi.

Pertanto, le istanti, censuravano il bando sopra indicato, per violazione dell'art. 5 co. 3, d.P.R. n. 13 del 1986, dell'art. 20, l. n. 93 del 1983 e dell'art. 3, l. n. 241 de 1990; nonché denunciavano il vizio di eccesso di potere in relazione all'incoerenza ed alla falsità della motivazione, alla contraddittorietà dell'azione amministrativa ed allo sviamento di potere. Infatti, asserivano che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto continuare ad utilizzare i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria ancora valida, prima di indire un nuovo concorso, sostanzialmente indirizzato a sanare la posizione di dipendenti precari. Ai sensi della l. n. 93 del 1983, asseritamene, si farebbe obbligo per l'amministrazione di utilizzare le graduatorie di precedenti concorsi. Altresì, deducevano la violazione dell'art. 97 Cost., per violazione del principio costituzionalmente affermato dell'accesso al rapporto di pubblico impiego tramite concorso pubblico, avendo

l'amministrazione prescelto di sanare la posizione dei precari, come sopra riferito.

Si costituiva l'amministrazione chiedendo il rigetto della domanda; in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata partecipazione delle istanti alla procedura .

La ricorrente Mazzulli dichiarava di non aver più interesse al ricorso in ragione dell'assunzione da parte del Comune di Roma, a seguito dell'espletamento di altro concorso.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2004.

D I R I T T O

1. Preliminarmente, in ragione della dichiarazione fatta da parte della ricorrente Mazzulli, deve dichiararsi improcedibile il ricorso nei confronti della stessa per sopravvenuto difetto di interesse.

2. In primo luogo, deve condividersi l'eccezione di inammissibilità relativamente al V motivo di ricorso, poiché consistente in una censura attinente specifiche determinazioni del bando di concorso in questione.

Con tale censura, parte ricorrente deduceva l'illogicità e l'irrazionalità della previsione del punteggio relativamente ad alcuni titoli.

In relazione a tale aspetto l'istante deduceva, altresì, la violazione dell'art. 97 Cost. ed il difetto di motivazione. Tuttavia l'istante non manifestava la volontà di partecipare alla

selezione, attraverso la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che, ai fini della sussistenza dell'interesse a censurare un bando, deve incardinarsi una posizione di interesse differenziato attraverso la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Per lo stesso motivo, deve dichiararsi inammissibile la censura di cui al IV motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 2, d P.R. 9.5.94 n. 487, in relazione alla mancata predeterminazione, ai fini della partecipazione all'esame, di un limite di età.

3. Devono, tuttavia, essere esaminati, in quanto ammissibili, i motivi di ricorso che investono la legittimità dell'indizione del concorso.

Per quanto riguarda, la censurata mancata utilizzazione della pregressa graduatoria di idonei, va rilevato che, secondo un consolidato orientamento, i concorrenti risultati vincitori nei pubblici concorsi non vertono in una posizione di diritto soggettivo all'assunzione, ma esclusivamente di interesse legittimo, tant'è che l'amministrazione può, in ogni momento, addirittura annullare, seppure motivatamente, la procedura e non addivenire, dunque all'assunzione. A maggior ragione non può dirsi sussistere una posizione tutelata a favore degli idonei di un concorso, trattandosi, per l'amministrazione di una facoltà, quella dell'utilizzo delle graduatorie valide, in

considerazione degli oneri per la stessa da affrontare per l'espletamento di nuove procedure (v. tra le altre, cons. St., sez. V, 18.11.1999 n. 1958). In vero, gli idonei in un concorso pubblico non acquistano alcuna aspettativa tutelata in ordine alla facoltà dell'amministrazione di utilizzare la graduatoria per la copertura di eventuali vacanze di organico verificatesi nel triennio di validità della graduatoria medesima (su punto, specificamente, Cons. St., sez. VI, 31 .5.1994, n. 896).

4. Per quanto attiene la censura di violazione dell'art. 5, co. 3, d.P.R. n. 13/1986, dell'art. 20 L. n. 93/83 e dell'art. 3, L. n. 241/90, nonché il dedotto eccesso di potere sotto i profili di incoerenza e falsità della motivazione, di contraddittorietà dell'azione amministrativa e di sviamento, oltre a quanto già precisato in ordine all'utilizzo di pregresse graduatorie, va rilevato che la scelta dell'amministrazione di procedere ad una nuova selezione, invero, appare maggiormente coerente con la logica del pubblico concorso quale modalità ordinaria di accesso al pubblico impiego, principio costituzionalmente garantito.

Peraltro, come precisato nella memoria del Comune, esiste nell'ordinamento una specifica disposizione (art. 1, co. 15, l. n. 949/95) che prevede che gli enti locali non dissestati possono bandire concorsi per il personale in servizio.

In forza di quanto appena osservato, risultano infondate le ulteriori censure contenute nel II e III motivo di ricorso. Infatti,

basta a tal fine considerare che la procedura in oggetto è modalità maggiormente aderente al disposto di cui all'art. 97 Cost., rispetto all'utilizzo di graduatorie di idonei non vincitori di precedenti selezioni.

Altresì, in relazione alla pretesa violazione dell'art. 2, l. n. 421 del 1992, si è già fatta menzione del riferimento normativo della scelta adottata.

Pertanto, la scelta dell'amministrazione di indizione della nuova procedura di concorso, appare fondata su un'idonea giustificazione che trova peraltro fondamento normativo.

Il ricorso, di conseguenza, sotto tali aspetti va respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) **dichiara improcedibile** il ricorso nei confronti della ricorrente Mazzulli; nei confronti dell'altra ricorrente, il ricorso va in parte **dichiarato inammissibile** ed in parte **respinto**, come precisato in motivazione.

Sono compensate le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
3.6.2004

con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia

PRESIDENTE

Francesco Giordano

Consigliere

Solveig Cogliani, rel.

Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE